

Con la sentenza n.26654/2013 la Corte di Cassazione, ricordando quali sono le condizioni di liceità del contratto di somministrazione (previste dal decreto legislativo n.276/2003, art.20, comma 4), stabilisce quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che utilizzi lavoratori in somministrazione in violazione della norma contrattuale sul contingente numerico. La Corte richiama in primis quanto stabilito dal d.lgs. n. 276/2003, che esclude i lavoratori in somministrazione dal computo dei 15 dipendenti ai fini della tutela reale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori. Quindi, puntualizza che l'utilizzo di lavoratori in somministrazione in numero superiore ai limiti (contingentamento) previsti dal CCNL applicato dall'azienda costituisce frode alla legge. Ne discende che tali contratti devono intendersi stipulati per eludere la norma di legge che tutela con la reintegra i lavoratori illegittimamente licenziati. Pertanto, nel caso in esame, considerando i lavoratori somministrati impiegati in più rispetto ai limiti del CCNL, l'azienda supera il limite dei 15 dipendenti e pertanto i giudici applicano la tutela reale, imponendo all'azienda la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.26654 del 28/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)